

Norme & Tributi

Rate e cessioni, stop agli acquisti delle rate 2024

Agevolazioni

Gli acquisti saranno limitati ai crediti che siano fruibili a partire dall'anno 2025

La stretta viene introdotta per considerare i tempi di lavorazione delle pratiche

Giuseppe Latour

Da lunedì 8 gennaio le cessioni a Poste saranno limitate ai crediti fruibili a partire dal 2025. Quindi, arriva uno stop anticipato per le rate utilizzabili nel 2024. La stretta, legata alle tempistiche di lavorazione delle pratiche, è stata da poco annunciata con un aggiornamento della guida per gli utenti presente sul portale di cessione dei crediti della società di servizi postali.

Poste Italiane - va ricordato - aveva riattivato la piattaforma per la cessione dei crediti lo scorso 3 ottobre, dopo una fase di sospensione degli acquisti, legata all'aggiornamento delle sue procedure di controllo e di elaborazione delle pratiche. La riattivazione aveva riguardato le prime cessioni di beneficiari delle detrazioni (quindi, sono esclusi gli sconti in

fattura e, di conseguenza, le imprese che li acquisiscono) e soltanto le quote annuali fruibili a partire dal 2024. In sostanza, erano ammessi alla richiesta di cessione dei crediti le spese sostenute nel corso del 2023 e le residue di spese sostenute negli anni precedenti (ad esempio, spese del 2022 con una prima rata 2023 utilizzata in detrazione e le successive rate oggetto di cessione).

Ora questo assetto cambia ancora, a distanza di qualche mese. «Dal 1° gennaio 2024 - spiega un avviso sul portale per le cessioni di Poste - sarà possibile richiedere la cessione delle annualità fruibili solo a partire dal 2025, per crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2024 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti». Quindi, da lunedì Poste compirà solo crediti utilizzabili dal 2025 in poi. Si tratta, nella pratica, di spese effettuate nel 2024 o, in alternativa, di spese effettuate in anni precedenti ma fruite in parte in detrazione e in parte cedute. Restano fuori dalle cessioni dei crediti, allora, le quote fruibili soltanto nel corso del 2024. Chi, ad esempio, ha effettuato una spesa nel 2023 potrà portare in detrazione la quota 2024 e cedere quelle dal 2025 in poi. Chi effettua una spesa nel corso del 2024, invece, potrà vendere tutto.

L'importo massimo cedibile per ogni cliente, comunque, resta pari a 50mila euro, anche tramite più cessiono-

ni, «fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italiane, comprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150mila euro». Oltre al superbonus, sono cedibili anche gli altri incentivi fiscali trasferibili per legge in base al decreto Rilancio, come l'ecobonus, il superbonus o il bonus ristrutturazioni ora ridotto al 50 per cento.

Anche se per i bonus barriere architettoniche al 75 per cento considerate le limitazioni appena introdotte dal Governo con il DL 21/2023 (ieri intanto il provvedimento è stato assegnato alla commissione Finanze della Camera per la conversione, si veda anche a questo proposito l'articolo in pagina 8).

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 con accesso al bonus barriere c'è, infatti, la cedibilità piena. Da gennaio 2024 la cessione per il bonus barriere architettoniche è, invece, limitata ai lavori su parti comuni dei condomini e a quelli su edifici unifamiliari o appartamenti, a condizione che siano rispettati una serie di paletti, come soprattutto un reddito familiare non superiore ai 15mila euro, calcolati in base al quoziente introdotto per il superbonus. Il requisito reddituale non viene considerato nei nuclei nei quali è presente una persona in condizioni di disabilità accertata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le asseverazioni guardano ai prezzari in vigore al momento delle spese

Congruità

In caso di sconto integrale si guarda al momento di emissione della fattura

L'asseverazione di congruità dei costi, obbligatoria per i lavori di superbonus in caso di cessione del credito ma anche per la detrazione diretta, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento di effettuazione della spesa. Mentre, nel caso di uno sconto in fattura integrale, e in assenza di un pagamento materiale, bisogna fare riferimento alla data di emissione della fattura. L'importante chiarimento è arrivato con una risposta a interpellato (n. 1/2024) pubblicata ieri dall'agenzia delle Entrate.

La richiesta alla base del primo interpellato del 2024, arriva da un condomino che, nell'ambito di un lavoro di superbonus, ha sostituito gli infissi del proprio appartamento con fi-

nestre ad arco. Al momento dei lavori il prezzario della sua regione non contemplava questo particolare intervento. Per asseverare la congruità dell'intervento, allora, è stato utilizzato al momento della firma del contratto di appalto il prezzario di una regione vicina che, invece, lo considerava all'interno dei suoi elenchi. Nel frattempo, il prezzario regionale è stato aggiornato, includendo le finestre ad arco, e l'intervento ora è in corso di esecuzione. In questo contesto, «l'istante chiede quale prezzario deve essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi».

L'Agenzia, per rispondere al quesito, ricorda anzitutto che l'asseverazione di congruità delle spese è richiesta per il superbonus sia in caso di fruizione diretta in dichiarazione che in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L'asseverazione viene rilasciata «al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori». Secondo le Entrate, guardando anche a quanto già spiegato nella circolare n. 23/2022 che dettaglia i contenuti

dello stato di avanzamento lavori, l'asseverazione deve essere effettuata «al momento del sostenimento delle spese stesamente utilizzando il prezzario vigente a tale data».

Per le persone fisiche, «compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa», le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto integrale in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento materiale dei lavori), «occorre fare riferimento secondo quanto spiega l'agenzia delle Entrate - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore».

Quindi, secondo quanto conclude la risposta, il tecnico abilitato incaricato dal condominio di attestare la congruità delle spese relative all'intervento di sostituzione degli infissi, «nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpellato, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa».

—G.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonus trasporti, rifiuto entro il 16 marzo

Precompilata

L'opposizione all'utilizzo delle spese nella precompilata da parte delle Entrate

Marcello Tarabusi

Per le spese inviate alla precompilata sono previsti termini e modalità differenti, non coordinate tra loro, per opporsi all'utilizzo da parte delle Entrate. Per le spese 2023 degli abbonamenti al trasporto locale, che debuttano quest'anno, la scadenza è il 16 marzo.

I vari provvedimenti, adottati man mano che si estendeva l'obbligo a nuovi soggetti, danno al contribuente il diritto di opporsi all'utilizzo dei dati. Si possono comunque detrarre anche

le spese per cui si esercita l'opposizione, modificando la precompilata in un secondo momento.

La facoltà riguarda: liberalità agli enti del terzo settore; abbonamenti al trasporto pubblico; asili nido; spese sanitarie; spese scolastiche e contribuite alle scuole; spese universitarie.

L'opposizione si può esercitare comunicandola all'Agenzia o, ma solo per alcune spese, chiedendo direttamente al percipiente di non inviare i dati. Quest'ultima facoltà è prevista solo per liberalità, spese scolastiche e abbonamenti ai trasporti (per questi ultimi solo per spese sostenute a partire dal 2024). La richiesta di non inviare i dati va fatta all'atto del pagamento, o in un secondo tempo, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno di sostenimento della spesa - ossia prima che i dati siano trasmessi (gli invii avvengono con scadenze differenziate, ma a partire dal 1° gennaio

dell'anno successivo).

Decorso il termine per impedire l'invio, il contribuente può ancora opporsi, inviando una richiesta direttamente all'Agenzia. Le modalità e i termini variano a seconda del tipo di spesa: 28 febbraio per asili nido e spese universitarie; 16 marzo per trasporti e spese scolastiche; 20 marzo per le liberalità a Ets.

Le spese sanitarie, che transitano dal sistema Ts, hanno regole diverse: non è prevista l'opposizione all'invio oltre il momento del pagamento (l'invio al Sts ha infatti cadenza semestrale e può essere anche fatto con invii giornalieri); entro il 31 gennaio si può inviare i dati va fatta al modulo cartaceo o chiamando un numero verde; infine c'è una finestra temporale tra il 9 febbraio e l'8 marzo (salvo proroghe) per accedere al Sts e selezionare le singole spese da escludere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prorogata la Cigs per cessazione dell'attività

Circolare Inps

Per gestire gli esuberi di personale stanziati 50 milioni

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Con la circolare 4/2024, diffusa ieri, l'Inps fornisce ad aziende e addetti ai lavori l'ormai consueto e utile vademecum contenente un analogo generale delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e alle famiglie operanti nell'anno appena iniziato. Il documento, che richiama in particolare le disposizioni contenute nella legge 213/2023, prevede molte misure. Ci soffermeremo sulle più significative.

Partiamo da quella riguardante i congedi parentali in quanto tema che, afferendo al sostegno in favore delle famiglie, suscita notevole interesse. Attraverso una modifica all'articolo 34 del Dlgs 151/2001, la legge di bilancio 2024 ha previsto per i genitori che beneficiano del congedo parentale il riconoscimento di un'indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, la percentuale dell'indennità è maggiorata e si attesta all'80% della retribuzione.

Congedi parentali: due mesi (non più uno) con indennità all'80%

Come confermato anche dall'Inps, il nuovo sostegno si aggiunge alla disposizione già vigente che prevede un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino. È importante evidenziare che la nuova misura introdotta dalla legge 213/23 trova applicazione soltanto per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023. Riguardo alle modalità per conguagliare l'indennità in questione, l'Istituto rimanda a ulteriori comunicazioni.

La circolare si sofferma anche su molti altri interventi e, in modo particolare, sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la cui ultrattività per l'anno in corso è stata disposta dalla legge di bilancio 2024. Tra le numerose fattispecie, ricordiamo la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) prevista in caso di cessazione di attività. Anche nell'anno in corso potranno accedere alla Cigs le aziende che hanno cessato o stanno cessando l'attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, e a tal fine sono stati stanziati altri 50 milioni. La cassa può essere richiesta, per 12 mesi al massimo, in deroga ai limiti di durata previsti dalla normativa di riferimento.

L'Inps ricorda anche l'operatività della Cigs concessa a seguito di accordi di transizione occupazionale, che è una norma prevista in modo strutturale. Ricordiamo che il sostegno supporta le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento di Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale. L'intervento, che riguarda i datori di lavoro con forza occupazionale media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente, può essere riconosciuto al massimo per 12 mesi, per le medesime causali originarie e va in deroga ai limiti di durata previsti dal Dlgs 148/15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO
AGRICOLTURA/E-fattura,
al debutto il nuovo tracciato
Dal 1° febbraio 2024 cambia il tracciato delle fatture elettroniche con novità

anche per i produttori agricoli.
di **Alessandra Caputo**
e **Marcello Valentini**
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilssole24ore.com

Strumento di lavoro

ETÀ USUFRUTTUARIO	COEFF. DPR 131/1986*	CALCOLO SEMPLIFICATO	
		VALORE % USUFRUTTO	VAL. % NUDA PROPRIETÀ
Da 0 a 20	38	95	5
da 21 a 30	36	90	10
da 31 a 40	34	85	15
da 41 a 45	32	80	20
da 46 a 50	30	75	25
da 51 a 53	28	70	30
da 54 a 56	26	65	35
da 57 a 60	24	60	40
da 61 a 63	22	55	45
da 64 a 66	20	50	50
da 67 a 69	18	45	55
da 70 a 72	16	40	60
da 73 a 75	14	35	65
da 76 a 78	12	30	70
da 79 a 82	10	25	75
da 83 a 86	8	20	80
da 87 a 92	6	15	85
da 93 a 99	4	10	90

* Tasso d'interesse legale = 2,5% (dm 29.11.2023; decreto 21.12.2023)

Aggiornata la tabella per il calcolo del valore del diritto di usufrutto

Dm Economia

I nuovi parametri dopo la determinazione del tasso legale al 2,5%

Angelo Busani

In conseguenza della fissazione al 2,5% del tasso dell'interesse legale (Dm Economia 29 novembre 2023, in «Il Sole 24 Ore» del 13 dicembre scorso) varia di conseguenza anche il calcolo del valore del diritto di usufrutto (e dei diritti di uso e di abitazione) e del corrispondente diritto di nuda proprietà: la nuova tabella da utilizzare per effettuare tale operazione, che va a modificare quella riportata in allegato al Dpr 131/1986 (il Testo unico dell'imposta di registro) è acclusa al decreto direttoriale datato 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023.

Il calcolo in questione è quello che occorre effettuare quando si tratta di applicare, al risultato che se ne ottiene, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nonché le imposte di successione e donazione, in quanto, in questi casi, per disposto di legge, il valore da attribuire alla fruttuosità un dato bene è correlato, con presunzione assoluta, al saggio dell'interesse legale e, quindi, a prescindere dalle peculiarità del singolo caso concreto.

Le regole di determinazione del valore dell'usufrutto servono inoltre a vari altri fini, tra cui quello di individuare se una quota di capitale sociale, su cui è im-

presso l'usufrutto, sia da considerare (articolo 81, comma 1, lettera c), Tuir) quale partecipazione qualificata o meno.

Per esemplificare, si pensi all'ipotesi del padre che compri una casa a un figlio, ma intenda mantenerne l'usufrutto vitalizio; e si pensi che il figlio nudo proprietario possa avvalersi dell'agevolazione "prima casa", a differenza del padre. Ebbene, se si tratta di una cessione imponibile ai fini Iva, sul valore dell'usufrutto spettante al padre andrà applicata l'aliquota del 10% mentre al valore della nuda proprietà intestata al figlio andrà applicata l'aliquota del 4 per cento.

Per determinare il valore dell'usufrutto, avvalendosi dunque del prospetto di coefficienti allegato al Dpr 131/1986, si deve moltiplicare la ripartita in allegato al Dpr 131/1986 (il Testo unico dell'imposta di registro) è acclusa al decreto direttoriale datato 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023.

Se si ipotizza un usufruttuario 60enne e quindi di utilizzare il nuovo coefficiente 24 e pure si ipotizza in 400mila euro il valore della piena proprietà di un dato bene, moltiplicando detto valore per il 2,5% si ottiene il valore 10mila; a sua volta, questo importo deve essere moltiplicato per 24, ottenendo il risultato di 240mila. Questo è dunque il valore dell'usufrutto vitalizio; il relativo complemento, e cioè il valore di 160mila euro, è il valore della nuda proprietà. Al medesimo risultato si giunge applicando al valore di 400mila euro la percentuale 60 (per l'usufrutto) e la percentuale 40 (per la nuda proprietà).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSULENTI DEL LAVORO

Avviso sui premi professionali

La partecipazione a procedure di selezione per il conferimento di premi che sottolineano la valenza del professionista, e soprattutto la pubblicizzazione dei premi stessi da parte di chi li ha ottenuti, possono essere in contrasto con la deontologia professionale. Questo avviso è stato firmato dal direttore generale del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e inviato ai Consigli provinciali. Il Consiglio nazionale, si legge, «a seguito di numerose segnalazioni ricevute dagli

iscritti» ha chiesto informazioni ad alcune società organizzatrici delle selezioni, rilevando che spesso i vincitori sono individuati in una platea limitata, quella dei concorrenti (su cui gravano costi indiretti), ma danno l'impressione «che il vincitore sia risultato il "migliore" all'interno dell'intera categoria professionale». A fronte di ciò, l'invito ai consulenti a valutare la legittimità deontologica della partecipazione a questi premi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA